e di un rappresentante di ciascuna lista. Ecco perchè invece delle parole « di quattro scrutatori » io sostituisco « degli scrutatori » poichè il numero non è determinato.

I vantaggi di questa proposta sono di due specie: uno è di rendere meno farragginoso l'ufficio, poichè togliamo quattro persone che erano assolutamente inutili, e di dare invece agli scrutatori, che sono anche rappresentanti di lista, maggior senso di responsabilità e maggiore interesse nella loro funzione.

L'altro vantaggio è questo: avveniva ora facilmente (tanto la funzione degli scrutatori, come è congegnata dalla legge presente, non ha ragion d'essere) che essendo per un altro articolo la funzione degli scrutatori obbligatoria, i partiti molto spesso nominavano a scrutatori i capi o i galoppini dei partiti avversari per immobilizzarli nel seggio ed impedire che potessero agire. Questo denota come la funzione degli scrutatori fosse assolutamente ibrida.

Le obiezioni che si possono fare a questo sistema di costituzione del seggio non mi sembrano gravi.

Una può essere quella che il seggio può essere costituito di un numero troppo grande di componenti, poichè le liste possono essere nove o dieci, e quindi nove o dieci i rappresentanti di lista. Mi sembra che l'obiezione cada da sè quando si pensi che anche ora è stabilito che i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio e di sedere allo stesso tavolo.

Altra obiezione può essere quella che poichè la nomina dei rappresentanti di lista è facoltativa, potrebbero mancare gli scrutatori necessari. Ma allora provvede l'articolo 71, mi pare, che prescrive che quando gli scrutatori eletti non siano presenti, il presidente chiama a fungere da scrutatori il più anziano e il più giovane alternativamente degli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere. Quindi anche adesso, quando i rappresentanti di lista siano meno di quattro, il presidente dovrebbe completare questo numero di quattro, nominando il più anziano e il più giovane degli elettori.

Questa è modificazione di carattere tecnico, ma che può avere anche carattere morale, e spero che i miei emendamenti saranno accettati dal Governo, dalla Commissione e dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caldara.

CALDARA. Debbo fare alcune osservazioni di carattere procedurale, più che altro, circa la proposta dell'onorevole Vicini per la quale possiamo anche essere d'accordo nelle premesse, se non nelle conclusioni. Essa investe tutta la discusslone dell'articolo 49, come del resto l'onorevole Vicini riconosce.

All'articolo 49 è presentato un emendamento dell'onorevole Amatucci, il quale propone una soluzione diversa a quella che è stata prospettata dall'onorevole Vicini circa il problema degli scrutatori. Se si discute contemporaneamente di tutto, vado avanti nel fare le mie osservazioni, altrimenti, se dobbiamo aspettare all'articolo 49, bisognerebbe eventualmente sospendere questa discussione.

PRESIDENTE. Rinviamo allora questa discussione all'articolo 49.

VICINI. Dell'articolo 49, appunto in relazione a quanto ho detto, ho proposto la soppressione.

PRESIDENTE. Appunto perciò si rinvia questa discussione.

Viene ora il seguente emendamento dell'onorevole Termini, sottoscritto anche dagli onorevoli Jacini, Giavazzi, Corazzin, Pecoraro, La Rosa, Bubbio, Montini, Negretti, Fino, Romani, così formulato:

« Nel primo comma alle parole: della Corte di appello della circoscrizione, sostituire: della Corte di appello circoscrizionale (Tabella *A*) ».

L'onorevole relatore accetta questo emendamento ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Così l'onorevole Termini è esaudito.

VICINI. Onorevole Presidente, mi permetto di fare osservare che, in seguito all'emendamento Bosco-Lucarelli approvato ieri, occorre portare qualche modificazione.

PRESIDENTE. Non occorre. Ad ogni modo si vedrà alla fine.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. In sede di coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci ha presentato questi due emendamenti.

« *Al secondo comma aggiungere:* e non siano gia stati designati a rappresentanti di lista, con designazione debitamente partecipata ».

« *Dopo le parole del terzo comma:* per la designazione, *aggiungere:* Solo i funzionari in servizio possono essere designati a presi-